



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 15/01/2020

Oggetto :

ANNO 2020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE - RETTIFICA PRECEDENTE DELIBERA N. 190 DEL 20.11.2019 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventi**, addì **quindici**, del mese di **gennaio**, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. FACCENDA Enrico	Sindaco	X	
2. GALLINO Giovanni	Vice Sindaco	X	
3. PENNA Claudio	Assessore	X	
4. MALAVASI Simona	Assessore Esterno	X	
5. DESTEFANIS Lidia	Assessore Esterno	X	
Totale		5	0

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 25, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale, in ultimo la n. 126 in data 13.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate, con decorrenza 1° gennaio 2018, le tariffe per l'imposta di pubblicità ed i diritti pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che testualmente recita:

«A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.»;

Visto che, l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla giunta comunale, ha predisposto lo schema delle tariffe da deliberare sufficientemente articolate in modo chiaro ai fini della loro consultazione anche da parte dei cittadini, ma che per mero errore materiale lo schema approvato con la propria delibera n. 190 del 20.11.2019 non risultava corretto e quindi occorre provvedere alla sua sostituzione con nuova delibera;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto del mero errore materiale occorso nell'allegazione del prospetto relativo alle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con la DGC 190 del 20.11.2019, e che qui si va a sostituire.
2. di approvare, pertanto, con decorrenza 01/01/2020, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, in sostituzione della precedente DGC 190/2019, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
4. di evidenziare che la previsione dell'entrata relativa all'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sul Bilancio 2020/2022, approvato con la DCC 55/2019, risulta coerente ed allineata con l'applicazione per il corrente anno delle tariffe approvate con il suindicato punto 2.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(FACCENDA Enrico) *

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.SSA SACCO BOTTO Anna) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI CANALE

Provincia di Cuneo

(Classe V art. 2 D.lgs. 507/93)

TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI¹

in vigore dal 1/1/2020

¹ Approvata con la Deliberazione della Giunta Municipale n. in data

SOMMARIO

pag.

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA	5
2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI.....	6
2.1 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE	6
2.2 PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO.....	7
3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	8
3.1 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI.....	8
3.2 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI.....	8
4. PUBBLICITÀ VARIA.....	9
4.1 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI.....	9
4.2 PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI.....	9
4.3 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI.....	10
4.4 PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO O MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.....	10
4.5 PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI.....	11
5. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12
APPENDICE. RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
A.1 RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ.....	14
A.2 RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA

Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli

(Art. 12 D.lgs. 507/1993, Art. 1 D.P.C.M. 16/2/2001 e Art. 1, comma 919, Legge 145/2018)

	Fino a 1 Mese	Fino a 2 Mesi	Fino a 3 Mesi	Fino a 1 Anno
◆ FINO A 1 MQ. €	1,14	2,28	3,42	11,36
LUMINOSA O ILLUMINATA ...€	2,27	4,54	6,81	22,72
◆ OLTRE 1 MQ. E FINO A 5,5 MQ., per ogni mq €	1,36	2,72	4,08	13,63
LUMINOSA O ILLUMINATA ...€	2,72	5,44	8,16	27,26
◆ DA 5,5 A 8,5 MQ., per ogni mq €	2,04	4,08	6,12	20,45
LUMINOSA O ILLUMINATA ...€	3,40	6,80	10,20	34,08
◆ OLTRE 8,5 MQ., per ogni mq ... €	2,72	5,44	8,16	27,26
LUMINOSA O ILLUMINATA ...€	4,08	8,16	12,24	40,89

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 7:

Comma 1. “L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.”

Comma 2. “Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.”

Comma 3. “Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.”

Comma 4. “Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.”

Comma 5. “I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.”

Circolare Ministero delle Finanze 17 marzo 1994, n. 10/E:

“Nell'ipotesi di pubblicità realizzata con mezzi bifacciali, la maggiorazione dovuta per il grande formato dovrà essere eventualmente applicata procedendo al calcolo separato delle due facce del mezzo utilizzato.”

Legge 145/2018, Articolo 1:

Comma 919. “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”

2.1

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Publicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo

(Art. 13, comma 1, D.lgs. 507/1993, Art. 1 D.P.C.M. 16/2/2001 e Art. 1, comma 919, Legge 145/2018)

	Fino a 1 Anno
a all'interno:	
FINO A 1 MQ. €	11,36
OLTRE, per ogni mq €	13,63
b all'esterno:	
FINO A 1 MQ. €	11,36
OLTRE 1 MQ. E FINO A 5,5 MQ., per ogni mq €	13,63
DA 5,5 A 8,5 MQ., per ogni mq €	20,45
OLTRE 8,5 MQ., per ogni mq €	27,26

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 13:

Comma 2. "Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede."

Codice della Strada – Decreto Legislativo 285/1992 - Articolo 23:

Comma 2. "È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli."

2.2
PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI
PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI
PER SUO CONTO

(Art. 13, comma 3, D.lgs. 507/1993)

	Fino a 1 Anno
a AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 3000 KG. € PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO €	74,37 148,74
b AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 3000 KG. € PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO €	49,58 99,16
c MOTOVEICOLI E VEICOLI NON RICOMPRESI NELLE DUE PRECEDENTI CATEGORIE € PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO €	24,79 49,58

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 13:

Comma 4. “Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.”

Comma 4- bis. “L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.”

Circolare Ministero dell'Economia 18 aprile 2002, n. 2/DPF:

“Le fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella:

- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo (*compreso anche il sito web, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax, in quanto finalizzati ad indicare elementi utili all'esatta identificazione dell'impresa*), relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti.

Nell'ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti “padroncini”, vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto viene effettuato con veicoli integralmente di loro proprietà, l'esenzione opera relativamente all'indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, in quanto si rientra nell'ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il trasporto viene effettuato con l'impiego di rimorchi, containers e simili di proprietà delle imprese committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando l'esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l'esenzione si realizza altresì relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers e simili, in quanto essendo gli stessi di proprietà di dette imprese, l'ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti.

Tra gli elementi identificativi della ditta esenti dall'imposta sulla pubblicità, vi rientra, non solo la ragione sociale della società (sia per esteso che sotto forma di sigla) ma anche il marchio che sia identificativo non soltanto del prodotto, ma anche dell'impresa che effettua l'attività di trasporto. È bene precisare, infatti, che l'esenzione relativa al marchio non opera in via generale, ma solamente nell'ipotesi in cui il marchio non contraddistingue esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca anche il segno distintivo dell'impresa.”

3.1 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi
(Art. 14, commi 1 e 2, D.lgs. 507/1993 e Art. 1, comma 919, Legge 145/2018)

	Fino a 1 Mese	Fino a 2 Mesi	Fino a 3 Mesi	Fino a 1 Anno
a per conto altrui:				
FINO A 1 MQ. €	3,31	6,62	9,93	33,05
OLTRE, per ogni mq €	3,97	7,94	11,91	39,66
b per conto proprio:				
FINO A 1 MQ. €	1,65	3,30	4,95	16,53
OLTRE, per ogni mq €	1,98	3,96	5,94	19,83

3.2 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione
(Art. 14, comma 4, D.lgs. 507/1993)

	Fino a 30 Giorni	Oltre 30 Giorni
◆ per ogni giorno..... €	2,06	1,03

4.1

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI

Publicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze
(Art. 15, comma 1, D.lgs. 507/1993 e Art. 1, comma 919, Legge 145/2018)

	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione
◆ FINO A 1 MQ. €	11,36
OLTRE, per ogni mq €	13,63

Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/1992 - Articolo 51:

Comma 10. “L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. (...)”

4.2

PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

Publicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati
(Art. 15, comma 2, D.lgs. 507/1993)

	Per ogni giorno o frazione
◆ per ciascuna aeromobile. €	49,58

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 15:

Comma 2. “Per la pubblicità effettuata da aeromobili (...) è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.”

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 9:

Comma 1. “È vietata la pubblicità effettuata sul territorio del Comune mediante lancio di oggetti o manifestini da aeromobili o altri veicoli o da parte di persone.”

4.3
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI

Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili
(Art. 15, comma 3, D.lgs. 507/1993)

	Per ogni giorno o frazione
◆ per ciascun pallone. €	24,79

4.4
**PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI
MATERIALE PUBBLICITARIO O MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI
CON CARTELLI**

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito
(Art. 15, comma 4, D.lgs. 507/1993)

	Per ogni giorno o frazione
◆ per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione €	2,07

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 9:

Comma 1. “È vietata la pubblicità effettuata sul territorio del Comune mediante lancio di oggetti o manifestini da aeromobili o altri veicoli o da parte di persone.”

4.5
PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI
AMPLIFICATORI

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili
(Art. 15, comma 5, D.lgs. 507/1993)

	Per ogni giorno o frazione
◆ per ciascun punto di pubblicità. €	6,20

Risoluzione Ministero Finanze 9 agosto 1995, n. 231/E:

“La disciplina della fattispecie in questione individua la tariffa giornaliera applicabile per ciascun punto di pubblicità e, conseguentemente, per ciascun veicolo che effettui pubblicità fonica.”

Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/1992 – Articolo 59:

Comma 1. “La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.”

Comma 2. “La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.”

Comma 3. “La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall’ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.”

Comma 4. “Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell’articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l’autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.”

Comma 5. “In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.”

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 10:

Comma 1. “La pubblicità fonica, entro e fuori dei centri abitati, è consentita negli orari e con le modalità previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.”

Comma 2. “È comunque vietata nelle adiacenze degli edifici adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese, cimiteri.”

Comma 3. “L’autorizzazione all’effettuazione di pubblicità fonica è rilasciata dal funzionario responsabile del servizio.”

5.
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Artt. 19 e 22 D.lgs. 507/1993 e Art. 1, comma 919, Legge 145/2018)

◆ per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100	Per i primi 10 giorni o frazione
	1,24
◆ per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
	0,37

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

	Fino a 10 Giorni	Fino a 15 Giorni	Fino a 20 Giorni	Fino a 25 Giorni	Fino a 30 Giorni
◆ per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100	1,24	1,61	1,98	2,35	2,72
◆ per ogni commissione inferiore a 50 fogli (art. 19, comma 3)	Maggiorazioni del diritto				
	+ 50%				
◆ per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, (art. 22, comma 9) per ogni commissione	+ 10% con un minimo di € 30,99				

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 12:

Comma 2. “Per esigenze di carattere estetico e di disponibilità degli spazi necessari negli impianti sopraindicati, non è consentita l'affissione di manifesti composti da più di due fogli di formato cm. 70 x 100.”

Comma 3. “Per consentire l'accoglimento proporzionale di tutte le richieste di affissioni, in relazione alla disponibilità degli spazi stabiliti con il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, le commissioni di affissioni sono limitate ad un massimo di 20 fogli di cm. 70 x 100. L'Ufficio comunale competente potrà comunque limitare ulteriormente le commissioni se la disponibilità di spazi non dovesse essere sufficiente.”

Comma 4. “Le affissioni di necrologi sono soggette alle seguenti limitazioni:

- a) le dimensioni massime non devono superare quelle di un foglio di carta formato A3;
- b) il periodo di esposizione non potrà superare i 10 giorni.”

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 43:

Comma 2. “Non vengono applicate le maggiorazioni del diritto previste dall'art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 507/1993, per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli o da più di dodici fogli, in quanto non permesse a norma dell'Art. 12 del presente regolamento.”

A.1
RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
(Artt. 16 e 17 D.lgs. 507/1993)

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 16:

Comma 1. “La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.”

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 17:

Comma 1. “Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. “

Comma 1-bis. “L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.(...)”

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 39:

Comma 3. “Il versamento dell'imposta non è dovuto fino a concorrenza dell'importo di euro 3,00.”

A.2
RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
(Artt. 20 e 21 D.lgs. 507/1993)

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 20:

Comma 1. “La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.”

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 21:

Comma 1. “Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.”

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 46:

Comma 3. “Il versamento del diritto non è dovuto, per le sole affissioni non aventi carattere commerciale, fino a concorrenza dell'importo di euro 3,00.”